

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 ter, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia informatica, per la quale si procede a notifica a mezzo pec, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, è conforme ad esso esemplare informatico ed equivale dunque all'originale



Avvocatura dello Stato
Via Alfredo Testoni n. 6 Bologna
tel 051 0569700 fax 051 232297
PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it
C.F. ads80068910373

Ct. 3208/21 LP/ad

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

RECLAMO CAUTELARE

ex art. 669 terdecies c.p.c.

Per il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE** (già MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA) (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato (C.F. ads80068910373 – PEC: ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it), con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6

Resistente

CONTRO

ROSSI GINEVRA

(Avv.ti Katuscia Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna)

Ricorrente

E NEI CONFRONTI DI:

tutti i Dirigenti Scolastici che sono inseriti nell'elenco delle assegnazioni della Regione Lazio.

Controinteressati

* * *

IN PUNTO A:



Reclamo avverso l'ordinanza N. R.G.L. 1614/2021 del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, resa *inter partes*, pubblicata in data 29 dicembre 2021 –

* * *

La Dirigente Scolastica dott.ssa Rossi, a seguito di positivo superamento della procedura concorsuale bandita con DDG 1259 del 23/11/17, è stata assunta in ruolo dall'1/9/21 con assegnazione presso l'USR Emilia Romagna nonostante essa fosse invalida civile portatrice di handicap e quindi titolare di benefici ex L. 104/92.

Proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bologna per ottenere l'assegnazione presso la Regione Lazio. Si costituiva l'Amministrazione intimata per resistere al ricorso.

Con la reclamata ordinanza il giudice incaricato così provvedeva:

“Accertato, in via cautelare e urgente, il diritto della ricorrente ad essere assegnata quale dirigente scolastico, in sede scolastica della regione Lazio vicina al proprio domicilio e, pertanto, ordina al Ministero dell'Istruzione, nella persona del Ministro pro tempore, di disporre tale assegnazione immettendola in servizio in una di tali sedi”.

Propone reclamo l'Amm.ne come sopra rappresentata e difesa, ritenendo l'ordinanza *de qua* illegittima ed ingiusta per i seguenti motivi di

DIRITTO

Erroneamente l'ordinanza reclamata riteneva sussistente il **fumus boni iuris**.

La domanda è infondata perché il diritto conclamato dalla ricorrente non è sussistente perché erroneamente il Tribunale della prima cautela ha ritenuto 1) illegittima la norma del bando nella parte in cui colloca la valutazione dei benefici previsti dall'art. 33 L 104/92 nella fase di intervenuta assegnazione alle sedi regionali e 2) sussistenti sedi da potere utilizzare. E così non è.



*

La materia che occupa il presente giudizio prende le mosse dall'immissione in ruolo degli aspiranti dirigenti scolastici, come conseguenza del superamento della procedura concorsuale di cui al DDG nr. 1259 del 23.11.2017 (**doc. 1**).

A tale proposito va subito rilevato come il già richiamato DM 138/2017, recante il *“regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione...”*, richiami, in premessa, l'art. 1, comma 2-ter, del D.L. n. 58/2014 e l'art. 17 del D.L. n. 104/2013, comma 1-ter, che qualificano il predetto corso concorso come **nazionale**. comportando, quale logico corollario, *“la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio, siano entrambe NAZIONALI”*.

Da tale assetto normativo discende l'impossibilità, per l'Amministrazione di consentire l'espressione della ridetta preferenza ai sensi dell'art. 21 o dell'art. 33 della Legge 104/1992 nell'ambito della procedura nazionale e di una graduatoria parimenti nazionale, se non nella successiva fase dell'immissione in ruolo, questa sì, per espressa previsione non solo del bando, ma anche normativa (art. 25 D.Lgs. 165/2001), a rilevanza regionale e non nazionale.

I dirigenti scolastici, difatti, sono assegnati ad un ruolo regionale per volontà di legge e, solo nell'ambito regionale assegnato, sono destinatari in via definitiva della sede di servizio e, quindi, anche delle tutele di cui alla L.104/1992.

Proprio per tale motivazione, la disposizione di cui all'art. 15, comma 3, del bando di concorso, prevede l'applicazione dei benefici ex Legge 104/1992 non nella fase di assegnazione al ruolo regionale, ma solo in un successivo



momento ovvero all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale da parte del competente direttore dell'ufficio scolastico regionale di destinazione.

Per quanto sopra, nella procedura concorsuale in esame, le disposizioni della Legge 104/1992 possono ricevere applicazione **solo a seguito** dell'assegnazione del dirigente scolastico ad un determinato ruolo regionale.

Diversamente operando (come invece ha fatto il Tribunale nella ordinanza reclamata, che sul punto pertanto si contesta partitamente), verrebbe a configurarsi, per la stessa procedura concorsuale a livello nazionale, una DOPPIA graduatoria, di cui, la prima, comune a tutti i soggetti privi di titoli azionabili ex Legge 104/1992 e la seconda, invece, riservata ai soggetti tutelati dalla predetta normativa, con la conseguente indebita costituzione di una illegittima riserva di posti indeterminata nel numero, non essendo a priori quantificabili i potenziali beneficiari e, comunque, in assenza di normativa che preveda espressamente tale riserva.

Ma, in realtà, stante il bando di concorso e la sua conformità alla normativa regolamentare richiamata, l'assegnazione ad un ruolo regionale può dipendere solo dalla posizione nella graduatoria di merito, dalle preferenze espresse per le regioni di destinazione e dalla disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti.

La legge 104/92 prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dalla disabilità, creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile, le vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.

A ogni persona affetta da minorazioni invalidanti si devono assicurare i servizi e le prestazioni di prevenzione, le cure e la riabilitazione, nonché un'adeguata tutela giuridica ed economica. La legge 104 prescrive inoltre



che si debbano prevedere e strutturare tutti quei servizi necessari a prevenire e superare situazioni di disagio sociale della persona con disabilità.

Tra gli obiettivi della legge 104 con una rilevante valenza sociale si possono annoverare la promozione della piena integrazione della persona, a livello sociale, nella famiglia, nel lavoro e nella scuola e la rimozione di tutte le condizioni che possono impedire lo sviluppo della persona e il raggiungimento per essa di un buon grado di autonomia. Particolare attenzione è dedicata all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, tale che il combinato disposto di cui agli artt. 21 e 33 comma 6 fissa il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro per i disabili assunti nella pubblica amministrazione. Sul punto, ovverosia sulla corretta applicazione della richiamata disciplina, corre, pertanto, l'obbligo di esporre quanto segue.

Il nominato decreto ministeriale n. 138/17, recante *«Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»*, richiami in premessa l'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 58 del 2014 e l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, comma 1-ter, che qualificano il corso-concorso quale nazionale, comportando, quale logico corollario, *«la necessità che la graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e del successivo corso di formazione e tirocinio siano entrambe nazionali»*.



Ne discende l'impossibilità per l'Amministrazione di consentire l'espressione della predetta preferenza ai sensi dell'art. 21 L. 104/92 nell'ambito di una procedura nazionale e di una graduatoria parimenti nazionale, se non nella successiva fase dell'immissione in ruolo, questo sì per espressa previsione normativa (art. 25 D.Lgs. n. 165/2001), regionale e non nazionale.

Per tale ragione, la disposizione di cui all'art. 15, co. 3 del Bando prevede l'applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 **non nella fase di assegnazione al ruolo regionale**, ma solo in successivo momento, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale dell'USR di destinazione, momento nel quale avviene l'individuazione della sede di servizio del dirigente.

La suddetta previsione, infatti, va letta in contiguità e diretta applicazione della disposizione sul carattere nazionale della procedura e della relativa graduatoria, conformemente attuata sia in sede regolamentare (art. 14 D.M. n. 138/17) che di *lex specialis* (art. 15 cit.).

Ciò, in quanto il regolamento è reso in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, il diritto di precedenza ex art. 21 legge n. 104/92 può ricevere applicazione solo a seguito dell'assegnazione del dirigente scolastico ad un determinato ruolo dirigenziale regionale e nell'ambito di tale ruolo regionale.

Analogo discorso vale per quanto previsto dall'art. 33 co. 6, anch'esso richiamato dal bando, il quale prevede che *“La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”*.



Diversamente, verrebbe a configurarsi, per la medesima procedura, una duplicità di graduatorie, di cui la prima comune a tutti i soggetti privi dei titoli azionabili ai sensi della L. 104/92, la seconda riservata ai soggetti individuati da quest'ultima normativa, traducendosi, di fatto, in una riserva di posti indeterminata - non essendo quantificabili a priori i potenziali beneficiari - e in ogni caso non prevista dalla normativa vigente.

In sostanza, dovrebbe effettuarsi un primo scorrimento, prescindendo dalla posizione in graduatoria, a favore dei titolari di l. 104 e, successivamente, assegnare in ordine di merito i posti di risulta ai candidati non beneficiari della suddetta normativa.

Se si analizza, infatti, la concreta applicazione del principio dedotto da controparte, essa comporterebbe in astratto non tanto l'espressione di una preferenza, bensì il sovvertimento della graduazione intervenuta ad opera della commissione giudicatrice, preliminarmente all'assegnazione in ruolo ed alla scelta della sede di servizio, rappresentando sostanzialmente un collocamento per saltum in detrimento del posizionamento conseguito.

L'assegnazione ad un ruolo regionale piuttosto che ad un altro, infatti, dipende dalla posizione in graduatoria nazionale al netto, da un lato, delle preferenze espresse per le regioni di destinazione, dall'altro, della disponibilità di posti in quegli stessi ambiti prescelti.

A tale proposito l'art. 15, comma 2 del Bando riproduce fedelmente quanto disposto dal D.M. 138/17 che, all'art. 20, c. 23, prevede espressamente che *“il ruolo regionale in cui i vincitori sono assunti è determinato, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR, sulla base dell'ordine di*



graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria".

Tuttavia, l'immissione in ruolo resta subordinata al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (espressamente richiamato in lex specialis dal citato art. 15).

Non v'è, dunque, chi non veda come la disciplina contestata non promani dalla fonte regolamentare, bensì, a monte, dal combinato disposto delle norme primarie finora richiamate.

Né pare, a tutta evidenza, possa travalicarsi, nel caso di specie, il limite espressamente previsto all'esercizio delle prerogative vantate, che la giurisprudenza nomofilattica e di legittimità (C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997) riconducono al concreto bilanciamento, ai sensi dell'art. 41 Cost., delle esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro.

La suddetta clausola, dunque, va correttamente inserita nel quadro della legislazione vigente, laddove condiziona, specie nel caso di datore di lavoro pubblico, la fruizione dei benefici descritti all'esclusione di un grave pregiudizio per la controparte datoriale e, per quello che qui interessa, della collettività da quest'ultima rappresentata, **incidendo sull'imparzialità dell'Amministrazione**, che si troverebbe a rimodulare la graduatoria di merito in fase di assegnazione al ruolo regionale prima, di assegnazione della sede poi, sostanziale duplicato esercizio del beneficio oggi vantato, a detrimento, non da ultimo, dei soggetti controinteressati. L'impossibilità dell'Amministrazione di assegnare la preferenza richiesta deriva dall'indisponibilità, al netto della posizione vantata in graduatoria, di posti vacanti e disponibili in ciascuno degli ambiti regionali indicati in ordine di



rigorosa preferenza rispetto a quello di effettivo incardinamento, né possono ritenersi tali i posti eventualmente affidati in reggenza su sottodimensionate (che, come previsto dall'art. 19, comma 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011), non possono essere assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato - ovvero le sedi dei dirigenti in posizione di stato, atteso che gli stessi fanno pur sempre parte dell'organico regionale in quanto titolari di incarico nominale su una istituzione scolastica, sulla quale potrebbero peraltro dover rientrare in corso d'anno.

Come già chiarito dalla Corte Costituzionale, non vi è perciò lesione del principio di uguaglianza, perchè non vale il richiamo, quale *tertium comparationis*, dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104, che riguarda una fattispecie diversa da quella in esame. Nè é fondata la censura mossa con riguardo all'art. 2 della Costituzione. La garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo é proprio il fine ispiratore della legge n. 104, e non se ne può isolare una singola disposizione - che introduce una disciplina favorevole al disabile, seppur circoscritta dai requisiti prima illustrati - per ipotizzare la lesione del citato parametro costituzionale: *«La garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza é strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile, ma non può certo dedursi la violazione dell'art. 32 della Costituzione con riferimento alle condizioni poste al "diritto di precedenza" nell'assegnazione della sede. Considerazioni analoghe valgono per i parametri concernenti la tutela del diritto al lavoro (artt. 4 e 38 della Costituzione) che vanno interpretati riconoscendo al legislatore uno spazio per operare la ragionevole ponderazione degli interessi in gioco, e dunque l'introduzione di limiti nell'attribuzione di diritti e nel riconoscimento di altre situazioni soggettive di garanzia dei lavoratori disabili»* (cfr. Corte Cost, sentenza n. 246/1997).



Recentissima è l'ordinanza della Cassazione n. 22885/21 che così ha argomentato **“il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato, giacché esso – come dimostrato dall'inciso "ove possibile" - può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti); in particolare, il suo esercizio non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l'interesse della collettività (Cass., Sez. Un., n. 7945 del 2008 cit.);**

la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi alla fattispecie dedotta in giudizio avendo affermato che il diritto al trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, I. n. 104 del 1992 sussiste ove ricorra il requisito della "vacanza" del posto e ove il posto sia anche reso "disponibile" dalla decisione organizzativa della P.A. di coprire il posto vacante; 3.5. con riguardo all'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di "privatizzazione", si deve, pertanto, ribadire che il diritto al trasferimento, riconosciuto dall'art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non può assumere quale esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira; il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è, infatti, assoluto e privo di condizione in quanto l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, della I. n. 104/1992 postula un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, di tal che, in caso di trasferimento a domanda, l'esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio (v. in tal senso v. anche Cass. 14 maggio 2018, n. 11651), essendo, ad esempio, necessario, per scongiurare un danno per la collettività,



*garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede a quo, piuttosto che valutare l'impatto sulla sede ad quem; così è da escludere che si possa dar luogo ad un trasferimento in posizione soprannumeraria dovendo sussistere innanzitutto la vacanza del posto nella sede in cui il lavoratore aspira essere trasferito; **il presupposto della "vacanza"** (peculiarità delle organizzazioni pubbliche, in quanto riflesso delle cd. "piante organiche") **esprime, peraltro, una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto ed attuale di procedere alla sua copertura, rendendo per tal via disponibile la vacanza, pena la compressione delle esigenze organizzative della P.A. (v. sempre Cass. n. 11651/2018 cit.); 3.9. la vacanza del posto è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente; l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall'interesse dell'aspirante che, invece, vanno commisurate anche all'interesse alla corretta gestione della finanza pubblica (Cass. ord. n. 22885/21).***

Pertanto, il diritto al trasferimento, ai sensi dell'art. 33, comma 4, L. 104/1992, sussiste ove ricorra il requisito della "vacanza" del posto ed ove il posto sia reso anche "disponibile" dalla decisione organizzativa della Pubblica Amministrazione di coprire il posto vacante.

E, nel caso di specie non vi sono posti disponibili.

Ha quindi errato il Tribunale monocratico nel non considerare che posti disponibili non vi erano.

Si depositano altresì alcune pronunce di merito, a supporto della correttezza dell'assunto difensivo su rappresentato (doc.2).

*



Quanto, infatti, al riferimento, contenuto a pagina 2 del ricorso, secondo cui vi sarebbero “*presso la Regione Lazio risultavano alla data del 01.09.2021 ben 91 sedi vacanti e disponibili per l’assegnazione e l’inquadramento in ruolo dei DS, come risulta dalla nota prot 30793 del 13.08.2021*”, lo stesso è errato in punto di fatto, come emerge dalla documentazione riassuntiva che si produce (**doc. 3**) in cui sono indicate le sedi conferite in reggenza, all’esito delle operazioni di mobilità dirigenziale.

E tuttavia il Tribunale monocratico ha apoditticamente affermato che l’Amministrazione non avesse dato prova dell’inesistenza di sedi disponibili. Ora, a parte la illegittima affermazione della ripartizione dell’onere della prova, nel caso spettante a parte ricorrente, la prova di cui si onererebbe illegittimamente l’amministrazione, sarebbe addirittura negativa.

E già questo basterebbe per ritenere illegittima l’ordinanza reclamata.

Ma in punto di fatto è vero che era stata offerta in atti la prova della assenza di posti vacanti e disponibili.

Va, all’uopo, osservato che la norma di cui all’art. 1-sexies della Legge nr. 43/2005 prevede, che “ (...) *i posti **vacanti** di dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza*”.

Si noti che, non a caso, la norma utilizza la locuzione “posti vacanti” e non “posti vacanti e disponibili”. **Ciò indica che non tutte le sedi conferite mediante incarico di reggenza, seppure vacanti, corrispondono ad istituzioni scolastiche disponibili. Sedi che quindi possono essere utilizzate per soddisfare le esigenze della ricorrente.**

Queste sedi hanno un titolare.

Può, verificarsi, infatti, che una sede scolastica sia già assegnata ad un dirigente scolastico **titolare**, ma che lo stesso sia **assente** per motivi di malattia, di congedo ovvero perché ricopre incarichi nominali, **con diritto**



alla conservazione del posto: in tale caso, è necessario conferire in reggenza la predetta sede, che, però, avendo già un dirigente titolare, **non è appunto disponibile.**

In altri casi, talune sedi risultano **sottodimensionate** (ovvero con numero di alunni inferiore a 500 unità) ovvero dimensionate ai sensi della Legge nr. 178/2020, art. 1, comma 978 (ovvero con numero di alunni inferiore a 600 ma almeno pari a 500).

Le prime (sottodimensionate), per espressa previsione legislativa **non hanno diritto ad un dirigente scolastico titolare** e, dunque, devono essere obbligatoriamente affidate in reggenza.

Le seconde (dimensionate ai sensi della Legge 178/2020) **non possono essere sempre per disposizione legislativa utilizzate per i trasferimenti interregionali.**

Orbene, nell'elenco allegato alla su citata nota (doc. 3), contenente le sedi disponibili per il conferimento di incarichi di reggenza, **sono inserite molte istituzioni scolastiche che, sebbene vacanti, non sono disponibili per tutte le motivazioni su esposte.**

Ne consegue che, allo stato, non sussistono sedi vacanti e disponibili per il conferimento di incarico dirigenziale nella regione Lazio.

La circostanza era poi ricordata in via amministrativa: sul sito dell'USR, in data 13/8/2021, all'atto della pubblicazione della nota n. 30793, veniva testualmente specificato: *“Si specifica che il numero delle sedi vacanti non coincide con il contingente disponibile per mobilità, e che il numero dei posti disponibili non coincide con il numero di sedi vacanti, in virtù degli accantonamenti obbligatori?”* (doc. 4).

Vediamo meglio, partendo dalle operazioni di mobilità.



Occorre infatti premettere che la nota 30793 del 13.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, recava un "elenco sedi disponibili per assunzione dirigenti scolastici". In nessun caso e in nessuna sua parte viene menzionato il fatto, riportato dall'Avvocato di controparte, che si trattasse di posti vacanti e disponibili.

E' doveroso, infatti, distinguere tra i **posti disponibili**, che sono quei posti che residuano al 1° settembre a seguito dei pensionamenti dell'anno scolastico precedente, e **sedi vacanti**, che sono tutte quelle sedi che a vario titolo non hanno un dirigente scolastico titolare in servizio.

Questo non vuol dire che tutte le sedi vacanti corrispondano a posti disponibili, in quanto molte delle sedi sono "libere" perché hanno un Dirigente Scolastico Nominale, che mantiene la titolarità nella Regione Lazio e che rimane quindi all'interno del contingente regionale pur non occupando fisicamente una sede. Il numero dei posti destinati alla mobilità interregionale viene calcolato ogni anno sulla base del 30% dei posti vacanti e disponibili, come da nota MI n. 17471 del 9.6.2021 (doc. 5).

Per l'a.s. 2021/22 il calcolo per l'U.S.R. Lazio è stato effettuato sul contingente assegnato di n. 682 Dirigenti Scolastici Titolari, a fronte di tale situazione complessiva:

Contingente Assegnato per l'a.s. 2021/22	Dirigenti in servizio al 31.8.21	Pensionamenti al 1° settembre 2021	Numero di Posti vacanti e disponibili
682	693	52	41



Quanto riportato si basa, necessariamente, sul contingente assegnato al 1° settembre (682), tenendo conto del precedente contingente per l'a.s. 2020/21 che ammontava a 693 posti.

Pertanto il calcolo per il numero di posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2021 è stato operato nel seguente modo: Contingente assegnato per l'a.s. 2021/22 - (n. DS in servizio al 31.08.2021 – il numero dei DS in pensione al 1° settembre) = n. posti vacanti e disponibili al 1° settembre 2021.

In particolare:

$$682 - (693 - 52) = 41$$

Partendo dai 41 posti vacanti e disponibili per l'a.s. 2021/22 questo USR per il Lazio ha potuto procedere al calcolo per la definizione del 30% da dedicare alla mobilità interregionale in ingresso nella Regione : 30% di 41 = 12.

I Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto la mobilità nella Regione Lazio risultano essere in numero pari a 12, contenuti nel seguente elenco:

CALENZO GIUSEPPE Marche LTIC80100L
 CANTELLI CARLA Veneto FRIC84000G
 CHIARIELLO VITO Toscana RMIC8C4003
 COMUZZI MONICA Piemonte LTIC83100C
 D'AURIA ANNA RITA Lombardia RMMM672004
 LORINI ALESSANDRA Veneto RMPM12000L
 PERILLO ROSARIA E. Romagna RMIS119002
 RUSSO BEATRICE ROSA Piemonte RMIC848001
 SAVINO FELICIA Lombardia RMIC82200R
 TEDESCHI KATIA Veneto RMPS030009



VESSELLA CARMELA RITA Umbria FRIC83800G

VITALE NATALIA Toscana RMIC8A9001

Delle operazioni è stato redatto apposito verbale (doc. 6).

Ad esito delle operazioni di mobilità sin qui descritte, l'USR Lazio pubblicava la nota prot. N. 30793 del 13/8/2021, accompagnato da una specifica chiarissima (doc.1).

La fase della mobilità è stata immediatamente seguita da quella delle immissioni in ruolo (doc. 7).

E' ben evidente che dei 29 posti residui (41-12) per le immissioni in ruolo, 27 sono stati conferiti a titolari (doc. 4) e 2 sono accantonamenti operati in sede centrale (1 accantonamento è riferito alle immissioni in ruolo dello scorso anno, a.s. 2020/2021).

Delle sedi pubblicate, quindi, risultavano disponibili quelle poi destinate alle immissioni in ruolo (posti), non certo le 91 sedi pubblicate.

Da quanto ricostruito si evince chiaramente l'impossibilità materiale di accogliere l'istanza della Prof.ssa Rossi. Si aggiunga che Dirigenti Scolastici vincitori del medesimo concorso della ricorrente neoassunta e immessi in ruolo nel 2019 (in quanto in posizione migliore in graduatoria) non hanno potuto beneficiare della mobilità pur titolari anch'essi di L.104/92 in quanto non vi erano, nel Lazio, posti disponibili.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, l'amministrazione evocata in giudizio, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI



Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, formulando istanza di notificazione del reclamo e dell'emittendo decreto, ai docenti controinteressati nelle forme di cui alla prima fase, *contrariis reiectis*;

1. Annullare l'ordinanza reclamata e per il che respingere il ricorso cautelare per difetto delle condizioni di accoglimento
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa delle due fasi di giudizio.

Si deposita copia telematica dell'ordinanza reclamata;

Si deposita il fascicolo di parte, che contiene i seguenti documenti:

1. DDG nr. 1259 del 23.11.2017;
2. Giurisprudenza
3. Sintesi posti vacanti e disponibili
4. Pubblicazione della nota n. 30793 in data 13/8/2021 sul sito UST^R Lazio
5. Nota MI n. 17471 del 9.6.2021;
6. Decreto USR Lazio relativo alla mobilità interregionale a.s. 2021/2022. Individuazione assegnatari posti disponibili e e Elenco Assegnazioni Regioni 2021-2022;
7. Immissioni in ruolo 25837 Nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0025837.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che per la fase di reclamo ammonta a € 147,00, che l'amministrazione statale istante non è comunque tenuta al pagamento del contributo, che va invece prenotato a debito ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 30.5.2002 n. 113.

Bologna, 12 gennaio 2022.

Laura PAOLUCCI
AVVOCATO dello STATO

